



Parco dell'Aveto

D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

**Atto organizzativo, approvato con il decreto del Presidente n. 7 del 15.3.2024
riguardante le**

**MODALITÀ E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE, RICEZIONE E GESTIONE
DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI
OD EUROPEE - CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA PER L'ENTE PARCO
DELL'AVETO (c.d. "whistleblowing")**

1. PREMESSA.

Il presente atto organizzativo descrive le modalità e le procedure del **CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE** attivato dall'Ente Parco dell'Aveto per la presentazione, la ricezione e la gestione di segnalazioni, di violazioni del diritto dell'Unione europea o delle disposizioni normative nazionali, da parte di persone che ne siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il whistleblowing rappresenta un importante presidio di difesa della legalità e del buon andamento delle amministrazioni.

Nella definizione delle modalità e procedure del canale interno di segnalazione sono stati considerati e presupposti:

- l'ambito oggettivo (art. 1); - le definizioni (art. 2);
- l'ambito soggettivo (art. 3); disciplinati puntualmente dal **d.lgs. n. 24 del 2023** e sui quali le Linee Guida di ANAC di cui alla Delibera n. 311 del 12/07/2023 forniscono indicazioni.

Le presenti modalità e procedure sono definite ai sensi dell'art. 4 (Canali di segnalazione interna) e 5 (Gestione del canale di segnalazione interna) del d.lgs. n. 24 del 2023 e tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di ANAC di cui alla Delibera n. 311 del 12/07/2023 (per. 3.1, "I canali interni").

Tali Linee guida sono prioritariamente e principalmente volte a fornire indicazioni per la presentazione e gestione da parte di ANAC delle segnalazioni esterne ma forniscono anche indicazioni e principi di cui tener conto per la definizione dei canali interni.

ANAC si è riservata di adottare successivi atti di indirizzo riguardo ai canali di segnalazione interna, pertanto le modalità e procedure del canale interno di segnalazione e il presente atto potranno essere aggiunti e integrati ed in relazione all'adozione dei suddetti atti.

ANAC, nelle suddette Linee Guida (par. 3.1), evidenzia l'opportunità che l'atto organizzativo adottato dall'organo di indirizzo di ciascuna pubblica amministrazione, definisca almeno:

- il ruolo e i compiti dei soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione, limitando il trasferimento di questi ultimi ai casi strettamente necessari;
- le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati ai fini della procedura di whistleblowing.

Al fine della definizione del contenuto del presente atto organizzativo è stata data preventiva informazione alle Rappresentanze Sindacali Territoriali del Comparto Funzioni Locali, che non hanno fatto pervenire osservazioni o richieste.

Il DLgs 24/2023 disciplinando in modo organico l'istituto di whistleblowing ha modificato le ipotesi di violazione di norme che possono costituire oggetto di segnalazione. L'ambito oggetto è disciplinato dagli art. 1 e 2 del DLgs 24/2023.

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. La violazione può riguardare il mancato rispetto delle disposizioni normative tanto nazionali quanto dell'Unione Europea.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

2. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

Il DLgs 24/2023 disciplinando in modo organico l'istituto di whistleblowing ha ampliato notevolmente il novero dei soggetti che possono qualificarsi come whistleblower.

L'articolo 3 D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 individua i soggetti che possono effettuare la segnalazione, di seguito sono riportati i commi di interesse per gli enti pubblici:

*comma 1: Per i soggetti del settore pubblico, le disposizioni del presente decreto si applicano alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)**

* a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

comma 3: Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;

b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;

c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Comma 4: La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;

c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.

3.1 Soggetti che gestiscono le segnalazioni.

Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 24 del 2023, la gestione del canale di segnalazione interna per l'Ente Parco dell'Aveto è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

3.2 Forme e modalità delle segnalazioni.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta oppure in forma orale.

Le segnalazioni in forma scritta, possono essere

- inviate a mezzo del servizio postale, a mezzo servizio corriere oppure consegnate a mano al servizio di posta interna, in busta chiusa, sigillata e indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente Parco dell'Aveto, via Marré 75A 16041 Borzonasca con indicazione "Riservata personale"
- inviate tramite e-mail alla casella di posta elettronica: whistleblowing@parcoaveto.it; pervengono in tale modo direttamente al RPCT.

Le segnalazioni in forma orale sono effettuate, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT.

3.2.1 Segnalazione in forma scritta cartacea o informatica

Le segnalazioni in forma scritta con modalità cartacea sono presentate mediante busta chiusa sigillata contenente due ulteriori distinte buste, a loro volta sigillate. Di queste, una busta contiene i dati identificativi del segnalante; l'altra busta contiene la descrizione della violazione oggetto di segnalazione.

Il segnalante ha cura di indicare all'esterno della busta con i propri dati identificativi "busta n. 1 – dati identificativi" e di indicare all'esterno dell'altra busta "busta n. 2 – Segnalazione ai sensi del d.lgs. n. 24 del 2023".

Il segnalante ha cura di **non** indicare all'interno della busta n. 2 dati ed informazioni utili ad identificarlo.

La busta esterna che contiene la busta n. 1 e la busta n. 2 deve recare esternamente solo l'indicazione "AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ENTE PARCO DELL'AVETO Via Marré 75A 16041 Borzonasca GE - "RISERVATA PERSONALE".

Il plico è recapitato a mezzo del servizio postale, a mezzo servizio corriere oppure consegnata a mano al servizio di posta interna.

Il RPCT informa preventivamente i dipendenti (o collaborator) competenti alla ricezione, smistamento e gestione della posta cartacea in arrivo e/o alla protocollazione della medesima, di non

procedere all'apertura delle buste che pervengono contrassegnate come sopra ("AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ENTE PARCO DELL'AVETO, Via Marrè 75A 16041 Borzonasca (Ge) - "RISERVATA PERSONALE").

Le segnalazioni in forma scritta possono altresì essere inoltrate tramite e-mail alla casella di posta elettronica: whistblowing@parcoaveto.it.

Il RPCT conserva la segnalazione in un armadio chiuso con chiave nella propria stanza.

3.2.2 Contenuto delle segnalazioni in forma scritta.

Il contenuto della segnalazione in forma scritta è circostanziato al fine di consentire al RPCT le verifiche di propria competenza.

In particolare, occorre indicare/allegare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; - la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- i documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- i soggetti che possano contribuire a fornire elementi per formare un quadro più completo di quanto segnalato.

Alla pagina amministrazione trasparente / altri contenuti / segnalazione illeciti - whistleblowing. del sito internet istituzionale è resa disponibile un'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016.

3.2.3 Segnalazione in forma orale mediante incontro diretto con RPCT.

Il segnalante può presentare la segnalazione in forma orale mediante un incontro diretto ed individuale con il RPCT.

Il segnalante può chiedere l'incontro contattando direttamente il RPCT al numero di telefono 0185/340311.

L'incontro è fissato entro quindici giorni dalla richiesta salvo che il segnalante non chieda di fissarlo in una data successiva.

L'incontro si svolge nell'ufficio del RPCT.

Durante l'incontro il RPCT consegna al segnalante copia dell'informativa sul trattamento dei dati personali. Il RPCT ascolta il contenuto della segnalazione, chiede le integrazioni necessarie e quelle che ritiene eventualmente utili per l'approfondito esame e per la diligente gestione della segnalazione. Il RPCT redige un verbale dell'incontro e ne stampa due copie che vengono sottoscritte dal segnalante e dal RPCT.

Il RPCT consegna una copia al segnalante e trattiene l'altra.

Il RPCT conserva la segnalazione in un armadio chiuso con chiave nella propria stanza.

4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI PERVENUTE TRAMITE IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni sono ricevute e gestite dal RPCT.

Qualora la segnalazione interna, in forma scritta e modalità cartacea, sia presentata o comunque pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT, la segnalazione deve essere da questi trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT.

Il RPCT compie una preliminare verifica in ordine alla sussistenza degli elementi e presupposti riguardanti l'ambito soggettivo e l'ambito oggettivo per l'applicazione della disciplina e le protezioni di cui al d.lgs. n. 24 del 2023.

Il RPCT, verificato che il contenuto della segnalazione, separato dagli elementi identificativi del segnalante, non contiene elementi idonei ad identificare il segnalante, può renderlo disponibile ai soli dipendenti specificamente individuati di volta in volta che lo supportano nello svolgimento dell'eventuale attività istruttoria e della gestione.

Il RPCT, comunica al segnalante, entro sette giorni dalla data di ricezione, di aver ricevuto la segnalazione. Qualora non disponga di un recapito entro tale termine, l'avviso verrà consegnato nel momento in cui disporrà di un recapito.

Il RPCT può chiedere al segnalante elementi integrativi qualora risulti necessario per la completezza o per la migliore gestione della segnalazione. Le integrazioni sono richieste e ricevute mediante le stesse forme e modalità utilizzate dal segnalante se esse lo consentono. Qualora le forme e modalità non consentano di contattare direttamente il segnalante – ad esempio nel caso in cui non si disponga di alcun recapito – le integrazioni verranno richieste qualora e nel momento in cui il RPCT venga contattato e gli venga comunicato un recapito.

Qualora il RPCT non possa chiedere integrazioni di elementi essenziali per la gestione della segnalazione e non venga contattato dal segnalante entro sei mesi dalla ricezione della segnalazione, procede ad archiviare la segnalazione.

Il RPCT, se lo ritiene necessario o comunque utile per l'approfondito esame e per la diligente gestione della segnalazione, può chiedere documenti e informazioni alle Aree dell'Ente Parco dell'Aveto oppure a soggetti terzi salvo che tali richieste non compromettano la tutela della riservatezza del segnalante o delle altre persone coinvolte nella segnalazione.

Il RPCT e i dipendenti specificatamente individuate che lo supportano nella gestione delle segnalazioni sono in ogni caso tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del DLgs 24/2023.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi la manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone notizia al segnalante, qualora possibile.

Qualora il RPCT, a seguito delle eventuali richieste di integrazioni, documenti, informazioni e dell'esame svolto, non ravvisi l'infondatezza della segnalazione può trasmettere una relazione riservata agli organi o strutture interni competenti in relazione agli aspetti rilevanti che abbia individuato oppure agli enti, istituzioni, autorità, soggetti esterni, in ragione delle rispettive competenze, osservando gli obblighi in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali, adottando ogni cautela possibile ed evidenziando in ogni caso al destinatario le esigenze di tutela della riservatezza del segnalante o delle altre persone coinvolte nella segnalazione.

Il RPCT fornisce riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data di comunicazione del ricevimento o, in mancanza di tale comunicazione, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Con riferimento al "riscontro" da effettuare entro il termine di tre mesi, si evidenzia che lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

5. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24 del 2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

6. SEGNALAZIONI ANONIME

Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 4 del d.lgs. n. 24 del 2023 il segnalante anonimo, successivamente identificato, può beneficiare della tutela a fronte di misure ritorsive, le segnalazioni anonime sebbene non gestite con le modalità di cui al presente atto, sono conservate non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione, al fine di rintracciarle nel caso in cui il segnalante sia successivamente identificato e comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione anonima.

7. INFORMAZIONI SUL CANALE, SULLE PROCEDURE E SUI PRESUPPOSTI PER EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI INTERNE ED ESTERNE

Il presente atto ed ogni ulteriore informazione sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne sono espone e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del d.lgs. n. 24 del 2023.

Tutte le suddette informazioni sono altresì pubblicate nel sito internet istituzionale, nella sezione altri contenuti / segnalazione illeciti - whistleblowing.

ALLEGATO 1

ELENCO INFORMAZIONI NECESSARIE O UTILI PER LA COMPLETEZZA DELLA SEGNALAZIONE PRESENTATA IN FORMA SCRITTA.

- a) **nome e cognome; email; telefono; data di nascita; codice fiscale**
(informazioni da inserire nella busta 1 in caso di modalità cartacea)
- b) tipo rapporto di lavoro con l'Amministrazione
(informazioni da inserire nella busta 1 in caso di modalità cartacea)
- c) qualifica e mansione lavorativa all'epoca dei fatti segnalati; qualifica e mansione lavorativa attuale
- d) impresa o ente di cui si è dipendenti; rapporto tra impresa o ente ed Ente Parco dell'Aveto
(informazioni da inserire nella busta 1 in caso di modalità cartacea)
- e) luogo in cui si è verificata la condotta illecita; indirizzo, altri eventuali dettagli
- f) **descrizione completa e dettagliata dei fatti**
- g) tipologia di condotta illecita (esempi: corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere; cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale; incarichi e nomine illegittime; appalti illegittimi; concorsi illegittimi; ecc)
- h) periodo temporale (e se possibile la data precisa) in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione
- i) durata della condotta illecita (conclusa, in corso, ripetitiva; durata)
- j) ordine di grandezza dell'eventuale beneficio economico tratto da chi ha compiuto l'illecito
- k) dimensione economica dell'eventuale contratto e/o appalto e/o transazione inerente l'illecito/dimensione economica dell'illecito
- l) elenco soggetti coinvolti nell'accaduto (nome e cognome delle persone fisiche, coinvolte nell'accaduto a qualunque titolo; informazioni ritenute utili per finalità di verifica)
- m) Amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto
- n) qualifica rivestita dal soggetto coinvolto nell'Amministrazione, ente o azienda di appartenenza
- o) ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto ed eventuale beneficio economico ricevuto in conseguenza dell'accaduto
- p) elenco imprese coinvolte nell'accaduto (denominazione sociale; tipologia; indirizzo sede legale; partita IVA; rappresentante legale o altro soggetto dell'impresa coinvolto nell'accaduto); q) ruolo dell'impresa nell'accaduto
- r) eventuale pregressa segnalazione della stessa violazione ad Autorità o Istituzione; data della segnalazione; eventuali estremi di registrazione della segnalazione (es. numero e anno di protocollazione da parte dell'autorità); esito della segnalazione; allegazione copia della segnalazione
- s) allegazione di eventuali evidenze informative che documentano i fatti segnalati
- t) modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto
- u) altri soggetti che possono riferire sul fatto
- v) eventuale pregressa informazione sull'accaduto fornita ad altri soggetti (es. colleghi, famiglia, sindacato, amici, superiore gerarchico/responsabile, Avvocato); riscontri ricevuti
- w) eventuali contenziosi (amministrativo, civile o contabile) in atto in relazione ai fatti segnalati